



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 178

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. 36/2023 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO PRESSO: LA STRUTTURA "G. RODARI", LA STRUTTURA DI "MARTIGNANO", LA STRUTTURA "P.V. TONINI", LA STRUTTURA DI "MEANO", LA STRUTTURA "ORSETTO PANDI", LA STRUTTURA "LA MONGOLFIERA", LA STRUTTURA DI "CLARINA", LA STRUTTURA "EUROPA", LA STRUTTURA DI "OLTRECASTELLO". IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA STIMATO PER 7 ANNI (6 ANNI PER IL NIDO ORSETTO PANDI) EURO 32.843.290,59 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Il giorno 01.07.2024 ad ore 09.14 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaca	Bozzarelli Elisabetta
assessore	Baggia Monica
e assessori	Casonato Giulia
	Facchin Ezio
	Gilmozzi Italo
	Panetta Salvatore
	Pedrotti Alberto

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/182 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

atteso che, essendo oggetto di affidamento un servizio pubblico locale, con propria deliberazione 4 giugno 2024 n. 61, immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha deliberato:

1. di approvare la disciplina generale dei nove nidi d'infanzia indicati in oggetto per come proposta dal Servizio Servizi all'infanzia e istruzione e come riportata in premessa del medesimo atto;
2. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa della medesima deliberazione, per i servizi di cui in oggetto, la forma di gestione in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 7 anni educativi e, limitatamente all'Orsetto Pandi che passa da una gestione diretta all'affidamento a terzi, per la durata di 6 anni educativi per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione;
3. di approvare l'Allegato n. 1 "Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.Lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)" che, firmato dalla Segretaria generale, forma parte integrante ed essenziale della medesima deliberazione;
4. di prendere atto dei dati esposti nell'Allegato n. 2 "Riepilogo capienze e servizi al 01.09.2023", e nell'Allegato n. 3 "Valutazione popolazione, andamento della domanda, soddisfazione dell'utenza e forme di flessibilità", documenti tutti da ritenersi ad ogni effetto espressamente approvati con la suddetta deliberazione ancorché ad essa non materialmente allegati;
5. di dare atto che la Giunta comunale provvederà, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, all'approvazione degli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento delle procedure di gara in particolare alla redazione e approvazione dei Capitolati e relativi allegati oltre che dei disciplinari di gara per le due procedure di affidamento, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

preso atto che attualmente il nido d'infanzia "Orsetto Pandi" è a gestione diretta e che con la deliberazione sopra citata è stato previsto l'affidamento a terzi anche di tale nido a seguito della ristrutturazione dell'immobile;

preso atto che attualmente i restanti otto servizi in oggetto sono ripartiti in otto contratti, la cui scadenza è prevista al termine dell'anno educativo 2024-2025;

dato atto che con la deliberazione de qua sono stati definiti i seguenti aspetti:

- disciplina generale dei servizi oggetto del nuovo affidamento, intesa come definizione degli elementi fondamentali che caratterizzano lo specifico servizio. In particolare sono stati individuati gli obiettivi e le finalità da raggiungere con l'erogazione del servizio di nido d'infanzia e la strutturazione del servizio nei nidi d'infanzia in oggetto anche alla luce del quadro complessivamente delineato dei servizi disponibili, degli elementi di tendenza del quadro socio demografico di riferimento e di una serie di approfondimenti effettuati dal Servizio di merito in base all'andamento e alla tipologia della domanda espressa nonché delle caratteristiche strutturali dei singoli edifici;
- forma di gestione dei servizi in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 17 L.p. 2/2016;
- durata del contratto:
 - nidi d'infanzia "G. Rodari", "Martignano", "P.V. Tonini", "Meano", "La Mongolfiera", "Clarina", "Europa" e "Oltrecastello" durata contrattuale di 7 anni con avvio del servizio previsto il 01.09.2025 e termine il 31.07.2032, salvo per il nido "Clarina" il cui contratto, in caso di attivazione dell'opzione di nido estivo, terminerà il 31.08.2032;

- nido d'infanzia "Orsetto Pandi" durata contrattuale di 6 anni con avvio del servizio previsto il 01.09.2026 e termine il 31.07.2032 (avvio del servizio al termine dei lavori di riqualificazione);
- quadro normativo di riferimento;
- importo a base di gara e valore massimo stimato per l'appalto dei nove nidi in argomento per la durata di 7 anni (6 anni per il nido "Orsetto Pandi") secondo quanto dettagliato nella tabella seguente che considera tutte le componenti, anche quelle opzionali per le quali è quantificabile il valore (nido estivo presso il nido "Clarina" e aumento del quinto dell'importo contrattuale per tutti i nove nidi), che vanno a definire il servizio:

	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO A BASE DI GARA I.V.A. INCLUSA	VALORE DELL'APPALTO COMPRENSIVO DELLE OPZIONI I.V.A. ESCLUSA
nido G. Rodari	euro 3.845.341,50	euro 4.691.316,63	euro 4.614.409,80
nido di Martignano	euro 3.998.852,55	euro 4.878.600,11	euro 4.798.623,06
nido P.V. Tonini	euro 2.765.262,50	euro 3.373.620,25	euro 3.318.315,00
nido di Meano	euro 2.973.686,10	euro 3.627.897,04	euro 3.568.423,32
nido Orsetto Pandi	euro 4.323.963,60	euro 5.275.235,59	euro 5.188.756,32
nido La Mongolfiera	euro 5.457.569,04	euro 6.658.234,23	euro 6.549.082,85
nido Clarina	euro 4.213.917,40	euro 5.140.979,23	euro 5.516.400,96
nido Europa	euro 2.994.753,30	euro 3.653.599,03	euro 3.593.703,96
nido Oltrecastello	euro 2.269.944,60	euro 2.769.332,41	euro 2.723.933,52
TOTALE	euro 32.843.290,59	euro 40.068.814,52	euro 39.871.648,79

rilevato che il Servizio di merito propone l'attivazione, nel periodo di chiusura estivo delle strutture, dell'opzione del servizio di nido estivo con uno specifico Progetto educativo, presso la struttura di nido d'infanzia "Clarina". Il nido estivo si caratterizza come servizio che offre opportunità relazionali e ludiche con finalità educative e di socializzazione rivolto ai bambini iscritti ai nidi comunali;

rilevato che il Servizio di merito precisa che la quantificazione degli importi sopra indicati è stata effettuata considerando diversi elementi, tra i quali:

1. le diverse tipologie di costo che incidono sul servizio, con particolare riferimento a:
 - i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti, l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti;
 - i costi della manodopera, calcolati a norma dell'art. 41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023 sulla base di quanto previsto nella tabella ministeriale riferita al CCNL delle Cooperative sociali, nonché il relativo contratto integrativo territoriale;
 - gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzabili per lo svolgimento del servizio (formazione, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria, documentazione specifica, consulenza del medico competente);
 - le spese per l'acquisto di generi alimentari e materiali vari (igienici, didattici, materiale di pulizia e di consumo) e il pagamento delle utenze e delle manutenzioni a carico del gestore del servizio;
 - i costi generali (tra cui a titolo esemplificativo: polizze assicurative, supporto tecnico, spese amministrative generali);
2. le condizioni strutturali e organizzative di ciascun nido, anche con riferimento a quanto contenuto nella Tabella A – personale impiegato di ciascun nido, la relativa capienza oltre che gli elementi di variazione previsti dal capitolato;
3. i corrispettivi attualmente in essere per i nidi affidati a terzi, comprensivi del progressivo aggiornamento ISTAT;

dato, inoltre, atto che sulla base dei medesimi elementi, sono state altresì stimate:

 - quota mensile per ogni posto occupato;
 - quota oraria per eventuale prolungamento orario dalle 17.30 alle 19.30 per il nido (quota esclusa dall'importo contrattuale);

- quota oraria per eventuale educatore di supporto per i bambini con bisogni educativi speciali (quota non compresa nell'importo contrattuale);
- per il solo nido Clarina:
 - quota bi-settimanale per ogni posto occupato nel servizio di nido estivo a tempo pieno;
 - quota bi-settimanale per ogni posto occupato nel servizio di nido estivo a tempo parziale al mattino (con fruizione del pasto) e al pomeriggio (senza fruizione del pasto);
 - quota oraria a bambino per l'eventuale posticipo orario fino alle ore 15.00 per il servizio di nido estivo a tempo parziale al mattino;
 - quota oraria a bambino per l'eventuale anticipo orario dalle ore 12.30 per il servizio di nido estivo a tempo parziale al pomeriggio con fruizione del pasto;

dato atto che il Servizio di merito specifica che l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento in oggetto tiene conto, pertanto:

- delle caratteristiche e della strutturazione della tipologia di servizio di nido offerto;
- della piena e costante copertura del numero dei posti in ciascun nido;
- degli oneri fiscali nella misura massima del 22%;

considerato che il Servizio di merito, da ultimo nella propria nota di data 27 giugno 2024 prot. n. 261042, precisa che l'importo annuo della manodopera per i nove servizi in oggetto è pari a:

- euro 428.480,91 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Rodari";
- euro 485.574,95 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Martignano;
- euro 322.745,64 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "P.V. Tonini";
- euro 339.849,84 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Meano;
- euro 626.974,72 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Orsetto Pandi";
- euro 633.078,01 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "La Mongolfiera";
- euro 481.590,56 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Clarina;
- euro 342.257,52 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Europa";
- euro 259.422,24 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Oltrecastello;

e che, pertanto, i servizi in oggetto sono caratterizzati da alta intensità di manodopera, la quale comporta significativa cautela ai fini dell'applicazione delle clausole sociali previste dalla normativa in materia di appalti;

atteso, altresì, che il Servizio di merito precisa che in caso di servizi ad alta intensità di manodopera l'attuale art. 32, commi 4 e 4-sexies della L.p. n. 2/2016 e s.m. impone che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara (fatta eccezione per il nido "Orsetto Pandi" attualmente a gestione diretta), ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario. In questo caso, ai sensi dell'art. 32, comma 4-bis della L.p. n. 2/2016 e s.m. l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva - nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro in essere alla data di conclusione del precedente affidamento;

dato atto che il Servizio di merito precisa che al fine di attuare la garanzia di continuità nei posti di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2020 n. 1431 l'Amministrazione comunale ha richiesto agli appaltatori uscenti per ciascun nido la compilazione di apposita tabella (cosiddetta "Tabella A") riportante l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione degli appalti in scadenza, fatta eccezione per il nido "Orsetto Pandi" attualmente a gestione diretta;

preso, altresì, atto che il competente Servizio, alla luce della complessità e della delicatezza del servizio e della sua utenza, di cui si è detto sopra, propone altresì di escludere l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, di cui alla previsione dell'art. 32, comma 3 della Legge 2/2016. Tale esclusione opera sia per il personale educativo, in ragione dei continui contatti col bambino e delle responsabilità sul gruppo, nonché dei requisiti di professionalità previsti dalle norme di settore, sia per il personale ausiliario, che nelle strutture di nido d'infanzia opera con ritmi sostenuti e responsabilità puntuali e stringenti;

preso atto che ai sensi dell'art. 36-ter-1 della Legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente - nelle procedure sopra soglia europea per gli acquisti nelle categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità per le quali la Giunta provinciale ha definito con proprio provvedimento strategie di acquisto - il ricorso a convenzioni quadro dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non

sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

visto l'art. 36 ter 1 della L.p. 23/1990, che prevede tra l'altro:

- al comma 5: “(...) Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- al comma 6, “(...) Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5.”;

considerato, quindi, che la procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera e, appurata pertanto l'impossibilità di procedere ad una convenzione APAC (e, per come formulato l'articolo 36ter 1 di cui sopra, anche ad una convenzione CONSIP), si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

dato atto che è necessario indire in tempi brevi la procedura di gara per i nidi sopra indicati al fine di poter concludere la medesima entro il termine di scadenza dei contratti con gli attuali gestori dei servizi in parola, fissato per il 31 luglio 2025, fatta eccezione per la struttura “Orsetto Pandi” il cui avvio è fissato per l'anno educativo 2026/2027;

preso atto che, come riportato dal Servizio di merito, la disciplina normativa nazionale di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 36/2023, mentre quella provinciale nella L.p. 2/2016 in attuazione della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 1 della L.p. n. 2/2016, l'affidamento di servizi socio-assistenziali di importo pari o superiore alla soglia europea (750.000,00 euro) è regolato dall'applicazione delle “vigenti norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali [...] integrate [...] dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE”;

considerato che il Servizio di merito propone di procedere all'affidamento del servizio medesimo mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;

dato atto che il Servizio di merito riporta, in particolare, le seguenti motivazioni per la scelta di detta procedura:

1. la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addvenire all'individuazione del contraente;
2. nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali) che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità;
3. la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;
4. con una procedura aperta è possibile prevedere una durata contrattuale superiore ai 3 anni che da un lato consente di razionalizzare lo sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione in termini di tempi e risorse impiegati e, dall'altro, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata più limitata, si prefigge una riduzione del rischio di discontinuità educativa e gestionale, a vantaggio innanzitutto dell'utenza, che per un servizio di questo tipo costituisce un elemento di particolare importanza vista la delicatezza delle relazioni, ma anche per l'Amministrazione, le imprese ed i propri dipendenti, dando una

maggior stabilità;

preso atto che, come precisato dal Servizio di merito, il servizio di nido costituisce, ai sensi della normativa provinciale di riferimento ovvero la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., la minima unità autonoma e funzionale, a sua volta suddivisa in singoli lotti, individuati in ragione della struttura presso la quale il singolo servizio deve essere erogato;

considerato che il Servizio di merito precisa che ciascun lotto è costituito da una determinata tipologia di servizio con relative specificità, forme di flessibilità ed una data capienza determinata in ragione della singola struttura in cui il servizio è erogato;

considerato che il Servizio di merito comunica che i servizi dei singoli nidi presentano caratteristiche analoghe sia dal punto di vista educativo che gestionale;

considerato che, anche alla luce di quanto sopra, e tenuto conto delle tempistiche imposte dalla normativa vigente si ritiene di inserire tali servizi all'interno di due procedure di gara articolate in lotti distinti (al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara e la massima concorrenzialità ed in piena coerenza con i principi fissati dall'art. 7 della L.p. n. 2/2016 e s.m.);

preso atto che il Servizio di merito comunica che agli operatori economici partecipanti a ciascuna gara sarà data la possibilità di presentare l'offerta per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti e che la peculiare tipologia del servizio in gara, qual è il servizio di nido, non consente un'ulteriore suddivisione poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato. Dello stesso fanno intrinsecamente parte, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;

preso atto che, in ragione di quanto sopra, il Servizio di merito propone di effettuare due procedure di gara suddivise rispettivamente in cinque lotti e quattro lotti. La suddivisione sotto proposta è stata delineata in conformità alle aeree di utenza così come definite dalla deliberazioni di Giunta 30.07.2007 n. 214 e s.m. e i., 10.08.2015 n. 142 e 28.08.2023 n. 244;

dato atto che, nello specifico, le due procedure e i relativi lotti sono individuati come segue:

Procedura 5 lotti (area A/B):

- Lotto1 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "G. Rodari" - via Giovanelli, 6 (Trento)
- Lotto 2 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Martignano" - via di Moderno, 2 – Martignano (Trento)
- Lotto 3 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "P.V. Tonini" - via Don Deflorian, 20 – Vigolo Baselga (Trento)
- Lotto 4 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Meano" - via delle Sugarine, 38 Meano (Trento)
- Lotto 5 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Orsetto Pandi" - via L. Senesi n. 3 (Trento)

Procedura 4 lotti (area C):

- Lotto 1 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "La Mongolfiera" - via della Rozola, n. 36 Mattarello (Trento)
- Lotto 2 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Clarina" - via Einaudi, n. 24 (Trento)
- Lotto 3 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Europa" - via Fermi, n. 23 A (Trento)
- Lotto 4 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Oltrecastello" - via Borino, n. 1 Povo (Trento);

che devono essere conformi alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 29 gennaio 2021 contenente "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" (Gazzetta ufficiale n. 42 del 19/2/2021) e Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021) ed al Decreto del Ministero dell'Ambiente di data 10 marzo 2020 contenente "Criteri Ambientali Minimi relativi al Servizio di ristorazione collettiva e derrate alimentari";

preso atto che il Servizio di merito, in coerenza con quanto già sperimentato nelle procedure di gara espletate negli ultimi anni, propone di ricorrere all'utilizzo della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 108 del D.Lgs. 36/2023 e

17 della Legge provinciale n. 2/2016, essendo il servizio oggetto della gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera e, come già indicato nella deliberazione del Consiglio comunale 4 giugno 2024 n. 61 sopra citata, in quanto la stessa è funzionale alle esigenze dell'Amministrazione e al mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio;

visto l'art. 9, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private;

rilevato che ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.3 allo stesso la procedura aperta, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si conclude nel termine massimo di nove mesi;

considerato che il mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio è garantito da vari elementi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la previsione di requisiti di partecipazione alla procedura che garantiscono professionalità ed esperienza (recente) in servizi analoghi al fine di essere garantiti rispetto alla serietà e professionalità dei potenziali soggetti gestori, requisiti che saranno dettagliati con successiva determinazione dirigenziale;
- attenzione all'aspetto qualitativo, sia dal punto di vista pedagogico-educativo che gestionale, nell'offerta tecnica, prevedendo in minima parte criteri matematici di attribuzione del punteggio e principalmente criteri qualitativi in modo da consentire una valutazione approfondita delle capacità gestionali dell'offerente;
- previsione, nel punteggio dell'offerta tecnica, di una soglia di sbarramento per cui il mancato raggiungimento, prima della riparametrazione, di un punteggio pari a 35 punti su 85 comporta l'esclusione automatica dalla gara. Infatti per le sue caratteristiche di complessità e delicatezza data la particolare tipologia di utenza a cui si rivolge il servizio e per l'elevato livello qualitativo che questo ha raggiunto nell'ambito dei nidi comunali, l'Amministrazione comunale ritiene che il concorrente debba dimostrare di possedere gli strumenti minimi e indispensabili atti ad offrire adeguate garanzie di affidabilità, di continuità, di capacità progettuale, gestionale e organizzativa che si evidenziano con il raggiungimento di almeno una soglia minima di punteggio quale quello definito;
- costante monitoraggio del rispetto di quanto previsto in sede di gara nel corso della gestione del contratto (sia con controllo documentale che per mezzo di sopralluoghi, verifiche sul campo e incontri di confronto);
- linee guida comuni tese a garantire un'uniformità di gestione e di livello qualitativo all'utenza tra gestione diretta e indiretta;

considerato che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica;

dato atto che il Servizio di merito ha tenuto anche conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;

dato atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

dato atto che il Servizio di merito ha predisposto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

dato atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, il Servizio di merito ritiene di prevedere l'attribuzione per ciascuna offerta presentata di massimo n. 100 punti, di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica;

preso atto che il Servizio di merito, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi ha considerato gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso, al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto

conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, per i lotti in questione la suddivisione proposta degli 85 punti dell'offerta tecnica è effettuata tra 5 diverse parti (A,B,C,D,E) complessivamente omogenee tra i nove lotti, salvo le differenziazioni che sono di seguito evidenziate. I vari punti delle offerte tecniche, pur mantenendo la stessa strutturazione, richiedono la trattazione di elementi, ove possibile, diversificati a seconda del singolo lotto allo scopo di differenziare le proposte progettuali e di valorizzare aspetti specifici della gestione del servizio sia dal lato educativo che gestionale;

preso, in particolare, atto che:

- la prima parte (blocco A) è analoga per tutti nove i lotti, contenendo elementi di valutazione fondamentali (organizzazione dei gruppi e progettazione della giornata educativa). In questa parte vengono richieste proposte inerenti sia a specifici aspetti teorici ma anche operativi, con riguardo alle modalità pedagogico-organizzative da mettere in atto nella composizione dei gruppi dei bambini (10 punti) e nella proposta di organizzazione di una giornata educativa (10 punti) per un totale di 20 punti;
- la seconda parte (blocco B), che assegna un totale di 24 punti, prevede un elemento uguale a tutti i lotti relativo ad una “Progettazione delle azioni e degli interventi, anche a carattere innovativo, volti a promuovere l'alleanza nido/famiglie anche con il coinvolgimento di altre realtà e/o servizi del territorio”. Presenta poi altri due elementi di valutazione, variabili tra i vari lotti, volti a porre attenzione agli aspetti educativi relativi al servizio. A titolo di esempio saranno valutate a seconda del singolo lotto: proposte di progettazione educativa per i diversi gruppi di bambini, proposte per incontri con i genitori e i bambini, proposte di progettazione educativa per l'accoglienza e l'ambientamento, proposte di progettazione educativa del momento di cura del sonno, proposte di progettazione educativa del momento di cura del ricongiungimento, proposte di progettazione educativa per la promozione della continuità con il territorio di riferimento, delle relazioni intergenerazionali e lo sviluppo di comunità, ecc...;

considerato che il Servizio di merito precisa che la riserva di una così consistente quota di punteggio (44 punti su 85) a favore degli aspetti educativi (parti A e B) discende dal fatto che tali elementi costituiscono il fulcro della progettazione educativa di un servizio di nido: per ciascuno dei 9 lotti si tratta di aspetti sostanziali legati all'operatività e alle scelte educative concrete che il soggetto gestore si impegna a realizzare e che l'Amministrazione, nell'esecuzione del contratto, verifica costantemente attraverso un monitoraggio continuo dei processi di erogazione del servizio in coerenza, tra l'altro, con il Progetto pedagogico del Comune di Trento, al fine di accertare l'effettiva qualità del servizio erogato;

- la terza parte (blocco C), che assegna un totale di 12 punti, riguarda gli aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio di nido (escluso l'eventuale prolungamento orario), ponendo l'attenzione all'articolazione dell'orario settimanale del personale impiegato in ciascuna struttura;
- la quarta parte (blocco D), che assegna un totale di 15 punti prevede la valutazione degli aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio di nido (escluso l'eventuale prolungamento orario) con particolare riferimento alla sostituzione ed alla gestione delle assenze del personale ed alla formazione dello stesso inerente allo svolgimento del servizio di nido d'infanzia, previste per il personale per ciascun anno educativo, ulteriore rispetto alle ore di formazione obbligatoria previste dalla Provincia autonoma di Trento ed alle ore di formazione obbligatoria per legge;
- la quinta parte (blocco E), che assegna un totale di 14 punti, riguarda la percentuale di peso dei prodotti di provenienza biologica sul totale del peso dei prodotti acquistati per la preparazione dei pasti e la quota percentuale di prodotti, acquistati su base annuale, provenienti da cooperative sociali sul totale dei prodotti utilizzati nella preparazione dei pasti. Tale parte, inoltre, riporta l'attribuzione di punteggio in caso di possesso di certificazione UNI 11034 per i servizi all'infanzia volto alla tutela e alla sicurezza dei minori, di certificazione in materia di conciliazione famiglia/lavoro ovvero dimostrazione di aver attuato un'organizzazione delle risorse umane intesa a realizzare la conciliazione tra lavoro e vita privata dei propri dipendenti e in caso di possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, o certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri. In tale blocco è, altresì, prevista l'attribuzione di ulteriori due punti per la sinteticità ed esaustività nella redazione dell'offerta tecnica;

considerato che il Servizio di merito, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo

dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente. Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, si procederà come segue: per gli elementi comportanti una valutazione discrezionale, l'attribuzione del punteggio avverrà assegnando a ciascuno di essi, da parte di ogni membro della Commissione, un coefficiente iniziale compreso tra 0,0 e 1,0 e il relativo giudizio; per ogni elemento si procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti dei singoli Commissari in coefficienti definitivi, riportando al valore 1 la media più alta tra le offerte ricevute e proporzionando a tale media massima le altre medie; una volta attribuito il coefficiente definitivo a ciascun elemento, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente definitivo medesimo per il punteggio massimo fissato per l'elemento considerato;

considerato che il competente Servizio precisa che la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

visto che con riferimento alla valutazione dell'offerta economica, considerando che si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera, il punteggio viene individuato facendo ricorso alla formula matematica non lineare cosiddetta "quadratica", basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Si ritiene di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Tenuto conto della tipologia del servizio e della necessità di mitigare la premialità dei ribassi eccessivi in funzione dell'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi si ritiene che il valore dell'esponente " α " debba essere pari a 0,3;

preso atto che il Servizio di merito propone, per le motivazioni che saranno indicate nella successiva determinazione dirigenziale, di consentire il subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, limitatamente alle prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze. Non si ritengono invece subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali e il confezionamento dei pasti. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione;

dato atto che il competente Servizio precisa che a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, considerato che l'esecuzione del servizio avviene all'interno di luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare;

dato inoltre atto che il competente Servizio precisa che, considerata la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

considerato che il Servizio Servizi all'infanzia e istruzione ha elaborato i documenti, rispettivamente per ciascuna procedura di gara, denominati "Capitolato speciale – parte amministrativa" e "Capitolato tecnico" che costituiscono il progetto di contratto e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e gli operatori economici che si aggiudicheranno i contratti e che saranno approvati con successiva determinazione dirigenziale;

atteso che il competente Servizio propone, infine, nella propria nota citata che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, siano inserite nei rispettivi disciplinari di gara le seguenti clausole:

- consentire agli operatori economici interessati la possibilità di presentare l'offerta per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti e di non prevedere limiti al numero di lotti aggiudicabili ad un solo offerente;
- non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso in cui venga accertato che l'offerta

economicamente più vantaggiosa non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X della Direttiva 2014/24/UE;

- qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

richiamata la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi \geq 140.000 euro 2024-2026, approvata con deliberazione della Giunta comunale 8 gennaio 2024 n. 3, in cui sono previsti gli affidamenti per i servizi in oggetto;

tenuto conto che l'art. 32 della L.p. n. 2/2016 e s.m., nello specifico al comma 4 septies, prevede un esame congiunto con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera;

atteso che il Servizio Risorse umane, competente in merito ha informato le Organizzazioni sindacali circa l'affidamento a terzi del nido "Orsetto Pandi", attualmente a gestione diretta, le cui conclusioni emergono dal verbale di data 13 maggio 2024;

visto che, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione relativa alla disciplina generale per l'affidamento dei nove nidi d'infanzia in oggetto e la gestione in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto, con nota prot. n. 239593 di data 5 giugno 2024 sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori dell'applicazione nella presente gara della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4 della Legge provinciale n. 2/2016, e delle principali informazioni relative all'appalto stesso, rimanendo nel contempo a disposizione per fornire ulteriori informazioni;

dato atto che in data 21 giugno 2024, anche a seguito di espressa richiesta delle Organizzazioni sindacali, si è tenuto un incontro tra queste ultime e l'Amministrazione, in occasione del quale sono stati discussi vari aspetti inerenti alle ricadute occupazionali in vista dei nuovi appalti;

atteso che il Servizio di merito precisa che a conclusione dell'incontro le Organizzazioni sindacali si sono dichiarate soddisfatte dei chiarimenti forniti;

ritenuto, in merito, di aderire alle proposte del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione per come sopra indicate, perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione garantendo alla stessa un servizio pienamente confacente alle sue necessità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
 - il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia adottato dal Consiglio comunale in data 28.6.2007 con deliberazione n. 70, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare di data 22.11.2016 n. 132;
 - il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e la Direttiva 2014/24/UE;
 - la L.p. 12 marzo 2002 n. 4, come modificata dalla L.p. 19 ottobre 2007 n. 17;
 - la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
 - la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
 - la deliberazione del Consiglio comunale 4 giugno 2024 n. 61;
 - la nota del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione di data 27 giugno 2024 prot. n. 261042;
- atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026;
- ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'immediato avvio delle procedure di gara onde garantire la conclusione delle stesse in tempi tali da assicurare il prima possibile l'avvio del servizio secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di fissare gli indirizzi per la definizione delle due procedure di gara per l'appalto del servizio di nido d'infanzia per i lotti di seguito descritti:
Procedura 5 lotti (area A/B):
 - Lotto 1: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura “G. Rodari”;
 - Lotto 2: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di “Martignano”;
 - Lotto 3: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura “P.V. Tonini”;
 - Lotto 4: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di “Meano”;
 - Lotto 5: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura “Orsetto Pandi”.
 Procedura 4 lotti (area C):
 - Lotto 1: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura “La Mongolfiera”;
 - Lotto 2: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di “Clarina”;
 - Lotto 3: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura “Europa”;
 - Lotto 4: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di “Oltrecastello”
 aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione si stabilirà di procedere, con due procedure di gara, all'affidamento del servizio di nido d'infanzia per i lotti di seguito descritti:
Procedura 5 lotti (area A/B):
 - Lotto 1: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura “G. Rodari”;
 - Lotto 2: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di “Martignano”;
 - Lotto 3: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura “P.V. Tonini”;

- Lotto 4: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Meano";
- Lotto 5: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Orsetto Pandi".

Procedura 4 lotti (area C):

- Lotto 1: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "La Mongolfiera";
 - Lotto 2: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Clarina";
 - Lotto 3: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Europa";
 - Lotto 4: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Oltrecastello";
3. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento delle due procedure di gara, in particolare all'approvazione dei rispettivi Capitolati e relativi allegati oltre che dei rispettivi disciplinari di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. 36/2023 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO PRESSO: LA STRUTTURA "G. RODARI", LA STRUTTURA DI "MARTIGNANO", LA STRUTTURA "P.V. TONINI", LA STRUTTURA DI "MEANO", LA STRUTTURA "ORSETTO PANDI", LA STRUTTURA "LA MONGOLFIERA", LA STRUTTURA DI "CLARINA", LA STRUTTURA "EUROPA", LA STRUTTURA DI "OLTRECASTELLO". IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA STIMATO PER 7 ANNI (6 ANNI PER IL NIDO ORSETTO PANDI) EURO 32.843.290,59 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 01.07.2024

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 182 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. 36/2023 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO PRESSO: LA STRUTTURA "G. RODARI", LA STRUTTURA DI "MARTIGNANO", LA STRUTTURA "P.V. TONINI", LA STRUTTURA DI "MEANO", LA STRUTTURA "ORSETTO PANDI", LA STRUTTURA "LA MONGOLFIERA", LA STRUTTURA DI "CLARINA", LA STRUTTURA "EUROPA", LA STRUTTURA DI "OLTRECASTELLO". IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA STIMATO PER 7 ANNI (6 ANNI PER IL NIDO ORSETTO PANDI) EURO 32.843.290,59 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 27 giugno 2024

Servizio Servizi all'infanzia e istruzione
La Dirigente
dott.ssa Marcella Seppi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 182 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. 36/2023 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO PRESSO: LA STRUTTURA "G. RODARI", LA STRUTTURA DI "MARTIGNANO", LA STRUTTURA "P.V. TONINI", LA STRUTTURA DI "MEANO", LA STRUTTURA "ORSETTO PANDI", LA STRUTTURA "LA MONGOLFIERA", LA STRUTTURA DI "CLARINA", LA STRUTTURA "EUROPA", LA STRUTTURA DI "OLTRECASTELLO". IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA STIMATO PER 7 ANNI (6 ANNI PER IL NIDO ORSETTO PANDI) EURO 32.843.290,59 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
Il Capoufficio
dott. Flavio Cescotti
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 27.06.2024